

IVA

Iva indetraibile sui servizi resi dalla holding senza adeguata organizzazione

di **Fabio Landuzzi**

Se la società **capogruppo non dispone di una organizzazione di mezzi e di risorse adeguata** per la prestazione concreta dei servizi fatturati, anche in considerazione dell'ammontare dei corrispettivi applicati, **i costi addebitati alle proprie controllate** o consociate in base a contratti di servizio stipulati fra le parti **sono ritenuti fittizi** e quindi la relativa **Iva non è detraibile** per le società che sostengono i relativi costi.

Questa l'affermazione della [Corte di Cassazione \(sent. n.22135/2013\)](#) che avalla la prova presuntiva prodotta nell'accertamento dall'Amministrazione finanziaria, e che era stata confermata anche nei precedenti gradi di giudizio.

Sono state pertanto ritenute fittizie, e perciò inesistenti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse fra società dello stesso gruppo in quanto è stata riscontrata la **mancanza di strutture idonee** in capo alla società che ne asseriva l'effettuazione, nonché una **sproporzione fra le prestazioni rese e gli importi fatturati**; un ulteriore elemento che ha supportato la rettifica Iva è stato individuato nella **mancanza di movimenti di cassa**, in quanto le reciproche posizioni di credito e debito venivano regolate mediante compensazioni senza che vi fosse mai alcun transito di denaro. L'insieme di questi indizi, unitamente alla **formazione di crediti d'imposta potenzialmente rimborsabili**, è stato ritenuto elemento sufficiente a presumere la fittizietà delle prestazioni asseritamente svolte e degli importi per esse fatturati, e perciò negare la detrazione dell'Iva addebitata in fattura dalla capogruppo.

La Cassazione ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria avesse sufficientemente provato l'**inesistenza di un'attività economica effettiva**, e la creazione di reciproche operazioni attive e passive al solo scopo di avvantaggiarsi della detrazione Iva e creare posizioni di indebito credito verso l'Erario. La Suprema Corte a questo riguardo fa anche il punto sul tema dell'**onere della prova**, chiarendo che **competete all'Amministrazione finanziaria**, quando intende negare al contribuente il diritto alla detrazione dell'Iva da questi assolta sugli acquisti e contabilizzata, **dimostrare anche mediante presunzioni** gli elementi di fatto che concretizzano la frode e/o la consapevolezza della stessa da parte del contribuente; a questo scopo non bastano semplici indizi, ma **la prova può essere fornita mediante presunzioni purché dotate di gravità, precisione e concordanza**.

Viene richiamata l'ampia giurisprudenza della Corte di Giustizia in merito al principio di neutralità dell'Iva, ed alla **buona fede del cessionario / committente** il cui diritto di detrarre l'Iva non può essere negato ove egli "non sappia o non possa sapere" di essere coinvolto in un meccanismo fraudolento. Richiamando i principi affermati nella **precedente sentenza n.6849 del 20/3/2009**, la Cassazione ha perciò ribadito che poiché si tratta di una rettifica Iva riferita a contratti di cessione di beni o prestazione di servizi fra società appartenenti allo stesso gruppo, l'articolo 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972, **non consente che siano sufficienti semplici indizi, bensì occorrono circostanze gravi, precise e concordanti.**

Nel caso di specie, le **prove presuntive** portate dall'Amministrazione finanziaria, sono state ritenute dotate dei suddetti requisiti così da rendere evidente la consapevolezza del contribuente circa la **stipula fittizia dei contratti** e la partecipazione ad un **meccanismo abusivo** finalizzato alla creazione di indebiti crediti Iva.